

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2013
645/2013/E/GAS**

**INTIMAZIONE ALLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. IN MATERIA DI BILANCIAMENTO DI
MERITO ECONOMICO DEL SISTEMA DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 dicembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 , come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas e, in particolare, l'Allegato A come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2013, 353/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 353/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 446/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 446/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 520/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 520/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2013, 552/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 552/2013/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni 446/2013/R/gas e 552/2013/R/gas, l'Autorità ha adottato disposizioni in tema di bilanciamento di merito economico relative, in particolare, alle modalità di intervento del responsabile del bilanciamento nell'ambito della sessione del mercato *locational*; in particolare, le predette deliberazioni hanno posto in capo al responsabile del bilanciamento (la società Snam Rete Gas S.p.A.) l'obbligo di trasmettere all'Autorità:
 - a. entro l'1 novembre 2013, una proposta relativa al meccanismo di incentivi e penalizzazioni economici volto a perseguire l'efficiente gestione del bilanciamento, da parte del responsabile (punti 5 e 6 della deliberazione 446/13);
 - b. entro l'1 dicembre 2013, una proposta relativa alle modalità con le quali la flessibilità consentita dalla gestione del gas presente nella rete di trasporto (*line-pack*) possa essere resa disponibile nell'ambito della sessione di mercato *locational* (punto 7 della deliberazione 446/2013/R/gas);
 - c. entro il 7 dicembre 2013, una proposta relativa alla messa a disposizione nell'ambito del mercato *locational* di prestazioni di erogazioni aggiuntive che possono essere rese disponibili al sistema senza compromettere le prestazioni attese mediante reintegro dei volumi in stoccaggio (punti 1 e 2 della deliberazione 552/2013/R/gas);
- inoltre, le deliberazioni 446/2013/R/gas e 520/2013/R/gas hanno posto ulteriori adempimenti in capo al responsabile del bilanciamento, funzionali per rendere più efficiente il funzionamento del mercato *locational* e, più in generale, il corretto funzionamento dei mercati del gas naturale; in particolare:
 - d. il punto 11, della deliberazione 446/2013/R/gas assegna al responsabile del bilanciamento il termine ultimo dell'1 gennaio 2014 (qualora per giustificati motivi non fosse possibile rispettare il termine dell'1 novembre 2013) al fine di dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 7bis.5 e 7bis.6 della deliberazione 45/11, in tema messa a disposizione nella sessione di mercato *locational* della disponibilità di stoccaggio non utilizzato per il bilanciamento operativo della rete di trasporto;
 - e. il punto 6, della deliberazione 520/2013/R/gas prescrive, al responsabile del bilanciamento, di adottare, in coordinamento con le società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME), Edison Stoccaggio S.p.A. e le altre imprese di rigassificazione, le misure necessarie affinché le risorse di flessibilità da queste ultime gestite possano essere messe a disposizione nell'ambito della sessione di mercato *locational*; con riferimento alla società Edison Stoccaggio S.p.A., le relative risorse di flessibilità devono essere rese disponibili con effetto dall'1 gennaio 2014 (punto 7);
 - f. il punto 9, della deliberazione 446/2013/R/gas prevede che il GME presenti all'Autorità una proposta che attui, con decorrenza dall'1 aprile 2014, l'integrazione dei mercati per il servizio di bilanciamento con quelli previsti dall'articolo 30, comma 1, della legge 99/09; tale adempimento per il GME implica un dovere di cooperazione per il responsabile del bilanciamento in quanto attuale controparte centrale dei mercati per il servizio di bilanciamento;

- con lettera in data 13 dicembre 2013 (prot. Autorità n. 39624), la Direzione Mercati dell’Autorità, preso atto che a tale data la società Snam Rete Gas S.p.A. non aveva ancora inviato alcuna delle proposte di cui alle predette lettere (a), (b) e (c), ne sollecitava la trasmissione ai fini della gestione efficiente ed economica del bilanciamento di merito economico;
- con nota in data 17 dicembre 2013 (prot. Autorità n. 40128 del 18 dicembre 2013), la società Snam Rete Gas S.p.A. ha dato riscontro al predetto sollecito, senza peraltro fornire le richiamate proposte; inoltre, con la medesima nota, la società Snam Rete Gas S.p.A. ha anche dichiarato di non essere in grado di rispettare i termini per gli adempimenti richiamati alle precedenti lettere (d), (e) e (f);
- più in dettaglio, con la citata nota del 17 dicembre 2013, la società Snam Rete Gas S.p.A., con riferimento agli adempimenti previsti da tutte le richiamate lettere – da (a) a (f) – ha fatto presente di aver “*avviato le attività di studio ai fini di individuare soluzioni applicative che possano consentirne l’attivazione preservando il corretto funzionamento del sistema*”, rappresentando altresì, invero in modo generico, esigenze di ulteriori fasi di studio e sperimentazione;
- alla luce di tali considerazioni, la società Snam Rete Gas S.p.A. chiede una proroga dei termini fissati dall’Autorità per i predetti adempimenti, proponendo al riguardo alcune ipotesi di scadenze.

CONSIDERATO CHE:

- gli adempimenti previsti dalle richiamate deliberazioni 446/2013/R/gas, 520/2013/R/gas e 552/2013/R/gas sono necessari ad attuare, in tempi ragionevoli e coerenti con le esigenze di riforma del mercato nazionale del gas naturale, una importante evoluzione dell’attuale disciplina del bilanciamento, finalizzata a migliorarne l’efficienza e a garantire la sicurezza e l’economicità del sistema;
- quanto sopra vale con particolare riferimento per gli adempimenti richiamati alle precedenti lettere (b), (c), (d) e (e) i quali sono finalizzati a introdurre importanti elementi di flessibilità di cui il responsabile del bilanciamento può disporre nella sessione di mercato *locational*;
- per contro, con la nota 17 dicembre 2013, la società Snam Rete Gas S.p.A. non fornisce alcun elemento sufficiente a dimostrare l’impossibilità di rispettare i termini fissati dalla regolazione dell’Autorità, alcuni dei quali erano già peraltro scaduti senza che la società ne avesse dato preventivo avviso;
- inoltre, in forza della nuova disciplina dell’attività di stoccaggio, con effetto dal mese di febbraio si ridurranno le prestazioni in termini di capacità di erogazione dei relativi impianti; ciò potrebbe determinare alcune criticità ai fini dell’approvvigionamento delle risorse di bilanciamento, criticità cui dovrebbe far fronte, appunto, la sessione di mercato *locational*;

RITENUTO CHE:

- non sussistano, allo stato, evidenze che impediscano alla società Snam Rete Gas S.p.A. di provvedere agli adempimenti previsti dalle disposizioni sopra richiamate, le quali peraltro devono essere attuate quanto prima;

- sia, in particolare, necessario, al fine di minimizzare gli oneri per la sicurezza del sistema, anche in vista della riduzione delle prestazioni di stoccaggio nel mese di febbraio, che la sessione di mercato *locational* sia integrata mediante l'effettiva disponibilità di tutti gli strumenti di flessibilità oggetto degli adempimenti di cui alle lettere (b), (c), (d) e (e), non oltre l'1 febbraio 2014;
- sia, pertanto, necessario intimare, alla società Snam Rete Gas S.p.A., di provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti sopra descritti, rispettando in particolare la scadenza di cui al precedente punto;
- la predetta intimazione non escluda la responsabilità della società Snam Rete Gas S.p.A. per il mancato rispetto dei termini fissati dalle deliberazioni 446/2013/R/gas, 520/2013/R/gas e 552/2013/R/gas; e che, pertanto, sia opportuno compiere i necessari approfondimenti, al fine di valutare se tali omissioni integrino i presupposti per l'avvio di procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95

DELIBERA

1. di intimare la società Snam Rete Gas S.p.A. a provvedere tempestivamente agli adempimenti descritti in motivazione, alle lettere (a), (b), (c), (d), (e) e (f);
2. di prevedere che le proposte, di cui alle precedenti lettere (b) e (c), siano presentate all'Autorità entro un termine necessario al fine di consentire l'effettiva operatività delle misure proposte con effetto dall'1 febbraio 2014;
3. di prevedere che agli adempimenti, di cui alle lettere (d) e (e), la società Snam Rete Gas S.p.A. provveda non oltre il termine dell'1 febbraio 2014;
4. di dare mandato ai Direttori della Direzione Osservatorio Vigilanza e Controlli e della Direzione Sanzioni e Impegni di compiere gli approfondimenti necessari al fine di valutare se il mancato rispetto dei termini previsti dalla regolazione dell'Autorità, come descritto in motivazione, integrino i presupposti per un intervento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
5. di notificare il presente provvedimento alla la società Snam Rete Gas S.p.A.;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni